

ACCORDO SINDACALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA
ex art. 4 co. 2 della L. 20 Maggio 1970, n. 300 così come riformato dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015

Verbale di accordo

Il giorno 07/04/2017 presso la sede dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico Giovanni XXIII si sono incontrate:

La Direzione Strategica Aziendale rappresentata dal:

Direttore Generale Dott. Vitangelo DATTOLI





Direttore Amministrativo Avv. Alessandro DELLE DONNE

Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Giustina D'AMELIO

Responsabile Area Gestione del Personale Dott.ssa Filomena FORTUNATO

Le seguenti rappresentanze sindacali

<u>FIATIS</u>	rappresentata da
<u>COORD. ASU</u>	rappresentata da
<u>FP eisl</u>	rappresentata da
<u>FP egil</u>	rappresentata da
<u>UIL FPL</u>	rappresentata da
<u>FSI</u>	rappresentata da
_____	rappresentata da
_____	rappresentata da
_____	rappresentata da

Per condividere, esaminare ed approvare il regolamento per la gestione del sistema di videosorveglianza di questa Azienda, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della L. n. 300/70, e le garanzie per i diritti dei lavoratori.

Carla RSV

PREMESSO CHE

- Questa Azienda necessita di dotarsi di impianti di videosorveglianza al fine di garantire la tutela delle persone e del patrimonio aziendale da possibili aggressioni, furti, rapine e atti di vandalismo;
- Tale necessità è giustificata dalle aggressioni al personale dipendente, furti e/o atti vandalici che si sono registrati nell'arco degli ultimi anni. Gli eventi hanno avuto gravi ripercussioni sia sull'incolumità delle persone sia sul patrimonio aziendale creando gravi danni economici e patrimoniali per l'Azienda;
- L'art.4 comma 2 della Legge 300/70 c.d. Statuto dei Lavoratori, prevede che: "gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti";
- L'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015 (c.d. Job Act) ha modificato l'art. 4 della Legge 300/70 come segue :
 1. *"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali" [...]*
 2. *"La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze" [...]*
- Il divieto posto dalla norma è espressione immediata del principio informatore della tutela della dignità del lavoratore, in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti va mantenuta in una dimensione umana e, quindi, non esasperata dall'uso di tecnologie che possano eliminare ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro;
- Il divieto del controllo ha per oggetto "l'attività dei lavoratori", e non soltanto l'attività lavorativa, intendendo per tale l'intero comportamento umano nel luogo di lavoro;
- gli impianti di videosorveglianza saranno gestiti nel rispetto delle regole prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, dal Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali 2016/679

Carlo Rossi

Antonio Russo

- ed in particolare dal Provvedimento dell'Autorità Garante in materia di Video Sorveglianza del 8.04.2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.04.2010 e secondo le procedure di garanzia previste dall'art. 4 comma 2 della L. 20 Maggio 1970, n. 300 così come riformato dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 151/2015;
- in conformità con il dettato delle disposizioni sopra richiamate, le parti dichiarano che l'esigenza di presidiare alcune aree e strutture dell'Azienda, a mezzo del sistema di videosorveglianza, risponde unicamente alle finalità di tutela dell'incolumità del personale dipendente, del patrimonio aziendale e della documentazione ivi conservata in relazione a possibili accessi agli ambienti di lavoro da parte di terzi estranei non autorizzati, restando esclusa ogni altra possibilità di utilizzo;
 - l'Azienda dichiara di escludere la possibilità che da detto sistema possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità che si intendono perseguire, e più in generale di adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs 30 giugno 2003, n° 196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali 2016/679.
 - A maggior tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati e dei lavoratori si stabilisce, attraverso il predetto accordo sindacale, di costituire un **gruppo di lavoro a garanzia delle attività della videosorveglianza**, rappresentato dagli RR.LL.SS. in carica e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, coordinato dal Data Protection Officer Aziendale, dott. Giovanni Lucatorto, e comunque previa adozione di apposito atto deliberativo costitutivo.

Tutto quanto premesso

l'Azienda assume con estremo rigore l'impegno a non utilizzare il sistema di videosorveglianza di cui trattasi per fini diversi da quelli dichiarati nel regolamento della videosorveglianza 2017 che con il presente accordo sindacale si approva integralmente.

Allegati

1. Planimetrie aziendali con indicazione delle telecamere da installare;
2. Studio di fattibilità impianto di videosorveglianza e controllo accessi del Policlinico dal quale si evidenziano l'angolo di ripresa delle telecamere e le specifiche tecniche del progetto;
3. L'esecutivo di stampa del cartello indicante che l'area è video sorvegliata, recante l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679;
4. Informativa estesa da comunicare ai dipendenti.
5. Regolamento per la videosorveglianza 2017.

Antonio Russo

Carlo Rossi

Carlo Rossi

Autocopia

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno atto reciprocamente del pieno rispetto da parte aziendale di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della legge n. 300/70 e della normativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, al GDPR 2016/679 e del provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 posta a tutela della privacy e della dignità del personale dipendente.

Copia del presente verbale di accordo - costituito da 5 facciate e cinque allegati - debitamente sottoscritto viene consegnata alle organizzazioni sindacali, l'originale viene conservato presso l'Area Gestione del Personale.

Letto, confermato e sottoscritto.


Delegazione trattante di parte pubblica

Direttore Generale
Dott. Vitangelo DATTOLI

Direttore Amministrativo
Avv. Alessandro DELLE DONNE

Direttore Sanitario
Dott.ssa Maria Giustina D'Amelio



 DIR. AREA GEST. DEL PERSONALE


Delegazioni trattanti di parte sindacale

FIACS



COORDINATORI RSU

FP Cisl



UIL PPL



FSI
ITCGIL - *Antonio Jasso*



